

REGOLAMENTO (CEE) N. 2227/93 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1993

che sottopone a restrizione quantitativa le importazioni di alluminio greggio originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/82,

considerando quanto segue :

Procedura

La Commissione è stata informata che le importazioni nella Comunità di alluminio greggio originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania avevano registrato un considerevole aumento e continuavano ad aumentare in condizioni tali da arrecare grave pregiudizio all'industria comunitaria. In data 3 febbraio 1993, il governo francese ha chiesto l'adozione di misure di salvaguardia a livello comunitario nei confronti delle importazioni in questione, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1765/82.

Previo consultazione degli Stati membri, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, l'apertura di una procedura d'inchiesta comunitaria relativa alle importazioni dai paesi in questione.

La Commissione ha raccolto tutti i dati ritenuti necessari e verificato tutte le informazioni ricevute.

La Commissione ha proceduto a verifiche sul posto in Germania, Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito.

La società InterComAlum, che rappresenta gli interessi di taluni produttori della Russia e degli altri paesi della CSI, nonché di taluni produttori e commercianti europei e

americani, ha trasmesso il parere dei medesimi alla Commissione.

I servizi della Commissione hanno altresì raccolto il parere di taluni utilizzatori di alluminio greggio originario dei paesi terzi in questione.

Prodotto

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è l'alluminio greggio di cui al codice NC ex 7601 (alluminio non legato del codice NC 7601 10 00 e leghe di alluminio primario del codice NC 7601 20 10), originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania.

L'importazione nella Comunità di tale prodotto è libera e soggetta ad un'aliquota di dazio doganale del 6 %. L'alluminio greggio non rientra nel SPG (sistema di preferenze generalizzate).

Metodi di produzione e campione di misura

Esistono due modi di produrre l'alluminio greggio :

- 1) tramite il ciclo elettrolisi — fusione ;
- 2) esclusivamente per fusione.

L'alluminio greggio prodotto con questi due procedimenti è simile sotto tutti gli aspetti.

L'alluminio greggio è commercializzato sotto forma di lingotti, di barre e di billette. Solo i lingotti devono essere nuovamente fusi per ottenere la forma necessaria ai fini della produzione di prodotti semilavorati.

Il campione di misura dell'alluminio greggio è quello con grado di purezza AL 99,7.

Prodotti simili e concorrenti

La produzione comunitaria ottenuta col ciclo elettrolisi-fusione è costituita fondamentalmente da alluminio greggio legato e di purezza AL 99,7.

Le importazioni originarie dei paesi terzi sono costituite prevalentemente da alluminio greggio non legato il cui grado di purezza è spesso inferiore ad AL 99,7.

Tuttavia, il metallo di qualità inferiore può essere, se del caso, portato al grado di purezza desiderato e sottoposto alle varie operazioni per la formazione di leghe.

La produzione comunitaria è pertanto simile e concorrente sotto tutti gli aspetti ai prodotti importati.

⁽¹⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 94 del 3. 4. 1993, pag. 4.